

COMUNE DI ROSTA
Città Metropolitana di Torino

Parere n.9 del 15.10.2021

PARERE DELL'ORGANO REVISIONE AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2021
--

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di ottobre, presso il proprio studio, il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, con verbale di deliberazione n.8 del 7 aprile 2021, diventato esecutivo in pari data ma con decorrenza nomina 1.05.2021, nella persona della Dott.ssa Patrizia RUOCCO ha esaminato la determinazione n.18 del 14/07/2021 avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2021", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione,

Premesso:

- che la documentazione citata è stata ricevuta in data 6.10.2021 e il Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa nel rispetto della normativa vigente;
- che l'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2018;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;
- che l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";
- che inoltre, l'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";



- che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte sulla base della preintesa con i sindacati;

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: **"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"**;

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,

R

l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"; - che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- che il Fondo per le Risorse Decentrate – anno 2021 è determinato come da prospetto allegato alla determinazione n.18 del 14/07/2021 della Responsabile del servizio Economico Finanziario:

COMUNE DI ROSTA		
COSTITUZIONE FONDO ART 67 CCNL 2016/2018		2021
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1 Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori.	€	33.904,32
ART. 67 comma 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:		
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€	1.497,60
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (nuova dichiarazione congiunta fuori limite)	€	982,15
Art. 67 c. 2 lett c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità personale cessato dal servizio esercizio 2020	€	349,18
TOTALE RISORSE STABILI (A)	€	36.733,25
Di cui:		
Risorse stabili extra tetto (A1)		2.479,75
Risorse stabili nel tetto (A2)		34.253,50
RISORSE VARIABILI		
ART. 67 comma 3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno		
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (Incentivi al personale del settore entrate e Incentivi funzioni tecniche)	€	8.030,00
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA cessati anno 2020	€	261,98

R

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€	1.188,16
h 0,98% del monte salari 1997 Art. 67 c. 3 lett. h) (ridotto per consentire l'inserimento della RIA di parte stabile e variabile)	€	2.769,68
Art. 68 c. 1 eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2 non utilizzate nell'esercizio precedente	€	499,13
Art. 1 c. 870 della L. 178 del 30/12/2020 risparmio ticket	€	477,34
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI (B)	€	13.226,29
<i>Di cui:</i>		
Risorse variabili extra tetto (B1)	€	2.164,63
Risorse variabili vincolate a specifiche disposizioni di legge extra tetto (B2)	€	8.030,00
Risorse variabili nel tetto (B3)		3.031,66
TOTALE COMPLESSIVO FONDO C = A + B	€	49.959,54
<i>Di cui:</i>		
Totale fondo extra tetto (C1 = A1 + B1 + B2)	€	12.674,38
Totale fondo nel tetto (C3 = A2+ B3)	€	37.285,16

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse confluite a fondo di parte variabile extra tetto di cui al punto B2 per complessivi € 8.030,00 sono presunte in quanto si riferiscono agli incentivi per funzioni tecniche e agli incentivi per il personale del settore entrate, disciplinati da apposite normative, la cui quantificazione ed erogazione è contenuta in appositi regolamenti.

Le parti hanno concordato un'ipotesi di accordo in data 14/07/2021 disponendo la ripartizione delle suddette risorse escluse quelle del punto B2, destinandole ai seguenti istituti:

indennità condizioni di lavoro	(art. 70-bis ccnl 21.05.2018)
indennità per specifiche responsabilità	(art. 70-quinquies ccnl)
indennità di reperibilità	(art. 24 ccnl 21.05.2018)
indennità di servizio esterno	(art. 56-quinquies, ccnl 21.05.2018)
performance organizzativa e individuale correlati alla performance	(art. 68 comma 2 lettere a) e b) premi

Si riporta di seguito ipotesi di riparto:

Descrizione*	Importo
Art. 68 comma 1:	
Fondo per le progressioni economiche ai sensi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21/05/2018	€ 15.233,79
Indennità di Comparto ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL	€ 8.492,70

R

del 21/05/2018	
Art. 68, comma 2, lett. c) – indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis	
Indennità di rischio 1,63 giornalieri per presunti 220 giorni lavorativi	€ 358,60
Maneggio valori 1,36 giornalieri per presunti 220 giorni lavorativi	€ 299,20
Art. 68, comma 2, lett. e) – compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies	
Indennità ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 810,00
Art. 24 - Indennità di reperibilità € 3,79 per presunti 52 giorni annui	€ 197,08
Art. 56-quinquies - Indennità per servizi esterni 1,50 giornalieri per presunti 220 giorni lavorativi (per il 2021 solo 2 dipendenti della P.L.)	€ 660,00
Art. 68 comma 2 lettere a) e b) premi correlati alla performance	€ 15.878,17
Totale destinazioni (esclusi € 8.030,00)	41.929,54

Occorre rilevare che per il Comune di Rosta è prevista entro il 31/12/2021 una nuova assunzione, di un agente di polizia locale di categoria C.

Da tale situazione ne discende che, il Comune di Rosta al 31/12/2021 avrà le stesse unità di personale in essere nell'esercizio 2018 non verificandosi quindi la condizione per procedere all'aumento dell'importo destinato al salario accessorio. Nondimeno, in caso di mancata assunzione entro il 31/12/2021, come indicato nella circolare esplicativa del MEF – RGS n. 179877 dell'1/09/2020, viene garantita la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018.

Considerato quindi che, non è stata operata alcuna riduzione viene comunque di seguito rappresentata la tabella di raffronto 2016-2021 per verificare gli importi assoggettati al tetto di spesa:

Descrizione	Anno 2016		Anno 2021
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)	21.558,23	ART. 67 comma 1. Unico importo consolidato	33.904,32
		<i>Incrementi risorse stabili nel tetto</i>	
		Art. 67 c. 2 lett c) importo	349,18

R

Descrizione	Anno 2016		Anno 2021
		corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità personale cessato dal servizio esercizio 2020	
<i>Incrementi risorse stabili</i>		<i>Incrementi risorse stabili extra tetto</i>	
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	2.188,36	Art. 67 comma 2 lett a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (extra tetto)	1.497,60
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	1.764,81	Art. 67 comma 2 lett b) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (extra tetto)	982,15
		<i>Incrementi risorse stabili nel tetto</i>	
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	1.865,79		0,00
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	2.526,90		0,00
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	2.383,55		
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)			
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	1.616,68		0,00
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari			
Totale risorse stabili nel tetto	33.904,32		34.253,50
Totale risorse stabili extra tetto			2.479,75

Descrizione	Anno 2016		Anno 2021
Totale risorse stabili	33.904,32		36.733,25
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>		Risorse variabili nel tetto	
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza			
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge			8.030,00
Art. 15, comma 2	3.380,84	1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Per l'anno 2021 ridotto a 0,98% per introduzione RIA di parte stabile e variabile	2.769,68
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	0,00	importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA cessati anno 2020	261,98
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori			
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>		<i>Poste variabili extra tetto</i>	
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura	0,00	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	8.030,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT			
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario *	302,06	Art. 67 comma 3 lett e) risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	1.188,16
Art. 17, comma 5 economie fondo	372,41	ART 68 COMMA 1,	499,13

Descrizione	Anno 2016		Anno 2021
anno anno precedente		ultimo periodo ... Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	
Altro		Art. 1 c. 870 della L. 178 del 30/12/2020 risparmio ticket	477,34
Totale risorse variabili nel tetto	3.380,84		3.031,66
Totale risorse variabili extra tetto	674,47		10.194,63
Totale risorse variabili	4.055,31		13.226,29
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19			
Personale incaricato di p.o.			
Trasferimento ATA			
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).			
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili			
Decurtazione proporzionale stabili			
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili			
Decurtazione proporzionale variabili			
Altro			
Totale			
Risorse stabili	33.904,32	Risorse stabili nel tetto	34.253,50
		Risorse stabili extra tetto	2.479,75
Risorse variabili sottoposte al limite	3.380,84	Risorse variabili nel tetto	3.031,66
Risorse variabili non sottoposte a limite	674,47	Risorse variabili extra tetto	10.194,63
Decurtazioni			
Totale	37.959,63		49.959,54

Come si evince dalla tabella la somma delle risorse stabili e variabili nel tetto anno 2016 è pari a complessivi € 37.285,16 che corrisponde alla somma delle risorse stabili e variabili nel tetto previste nel fondo 2021. Pertanto il limite risulta rispettato.

Vista la determinazione n. 18 del 14/07/2021 ad oggetto "Costituzione del fondo per le risorse decentrate 2021".


Preso atto dei contenuti della preintesa e dell'allegata relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Amministrativo/segreteria generale e dal Responsabile del servizio economico finanziario, con il quale sono stati indicati i criteri per la costituzione del fondo nel rispetto dei vincoli di legge nonché la Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

Considerato che l'organo di revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto delle normative del patto di stabilità dell'Ente e delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale.

CERTIFICA

la compatibilità dei costi previsti dalla contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'esercizio 2021 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi e contrattuali nonché dei vincoli di bilancio 2021-2023.

Cameri, 15/10/2021



IL REVISORE DEI CONTI

(dott.ssa Patrizia RUOCCO)

Patrizia Ruocco

